

IL NUOVO DECRETO SEMPLIFICAZIONI N. 77 DEL 2021

Le principali novità

2021

Il nuovo decreto semplificazioni

- E' stato pubblicato in G.U. il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante disposizioni per la “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- Si tratta del testo definitivo – 67 articoli e 4 allegati in tutto – che interviene su una serie di rilevanti materie, con provvedimenti necessari per dare attuazione al PNRR - il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - ovvero sia il programma di investimenti che l'Italia e gli altri stati dell'Unione Europea sono tenuti trasmettere alla Commissione Ue per accedere alle risorse del Recovery fund.

Ambito di applicazione del Nuovo Decreto Semplificazioni

Tra le materie oggetto di semplificazione del nuovo D.L. n. 77 del 2021 troviamo:

- **Semplificazione per la rivoluzione verde e la transizione energetica;**
- **Semplificazione per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;**
- **Semplificazione delle procedure di appalto;**
- **Rafforzamento del silenzio assenso e dei poteri sostitutivi per accelerare le procedure per i cittadini e imprese.**

Governance P.N.R.R.

Punto centrale del D.L. Semplificazioni bis è la strategia di gestione e controllo dell'ingente piano di investimenti provenienti dall'Europa. Per assicurare trasparenza e correttezza nella procedura, questo avverrà su tre livelli:

- al primo livello ci sono il Premier e i ministri competenti per la materia interessata, che indicheranno gli indirizzi generali e le priorità da seguire;
- al secondo livello c'è la Segreteria tecnica di Palazzo Chigi;
- al terzo livello troviamo il Ministero dell'Economia e delle Finanze che si occuperà di monitorare la vigilanza contabile degli investimenti.

In ogni caso, la responsabilità dei singoli progetti resta in capo ai Comuni e alle Regioni, anche se il Governo potrà intervenire con “poteri sostitutivi” nel caso in cui non venissero rispettate le tempistiche indicate.

Superbonus ed efficientamento energetico

- La misura di semplificazione in materia di superbonus affronta i problemi dell'eccesso di adempimenti burocratici, aggravati dalla situazione di lockdown, che sinora hanno frenato l'accesso alla misura soprattutto da parte dei condomini. A fine aprile erano state presentate appena 12.745 domande (di cui solo il 10% per condomini e il restante 90% per edifici unifamiliari e unità immobiliari autonome).
 - Al pari delle altre agevolazioni (come il bonus facciate), non sarà più necessaria l'attestazione di stato legittimo e gli interventi previsti per l'efficientamento energetico potranno essere realizzati con una Cila, Comunicazione di inizio lavori asseverata.
 - In questo modo si accelerano gli interventi di efficientamento energetico e antisismico e si eliminano le lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni (3 mesi in media per ogni immobile oggetto di verifica).

La nuova procedura di VIA veloce

Vengono dimezzati i tempi per il rilascio della VIA: dagli attuali 360 giorni della procedura ordinaria ai 175 giorni della procedura veloce. La nuova procedura fa leva su quattro pilastri principali:

- la nomina di una Commissione ad hoc dedicata a tempo pieno ed esclusivo allo svolgimento dell'attività istruttoria necessaria al rilascio della VIA sui progetti PNRR e PNIEC;
- lo svolgimento in parallelo dell'attività istruttoria della Commissione con quella consultiva gestita dalla componente direzione regionale del Ministero della Transizione ecologica;
- l'affidamento decisionale al direttore competente del MITE che lo esercita di concerto con il direttore competente del MIBAC;
- il riconoscimento automatico di un rimborso degli oneri istruttori pagati dal proponente nel caso di mancato rispetto del termine procedimentale e la previsione di un potere sostitutivo in caso di inerzia.

Innovazione tecnologica e la transizione digitale

- Si punta a semplificare le procedure per la banda ultra larga; il decreto contiene importanti novità volte a rendere più veloci le procedure autorizzatorie necessarie, in particolare vengono drasticamente tagliati i tempi, che sono ridotti da 250-300 giorni a un massimo 90 giorni, decorsi i quali matura il silenzio assenso o può essere esercitato il potere sostitutivo. All'aumentare della copertura, poi, aumenterà anche il numero di cittadini e imprese che, grazie alla nuova tecnologia, potranno usufruire al meglio di tutti i servizi digitali ormai disponibili.
- Altre importanti semplificazioni sono destinate a mutare profondamente il rapporto tra amministrazioni e cittadini. In questa ottica, tutte le comunicazioni tra PA, cittadini e imprese dovranno essere realizzate con strumenti digitali. L'uso della piattaforma per le notifiche digitali diventerà obbligatorio, ma potrà essere utilizzata anche per la trasmissione di atti e comunicazioni per i quali non è previsto obbligo di notifica.

Banca dati unica

- Dopo l'Avcpass e poi lo spostamento (virtuale) della Banca dati dall'Anac al Ministero delle Infrastrutture, il Governo si cimenta in un nuovo tentativo di gestire in tempo reale attraverso una banca dati unica la partecipazione alle gare d'appalto delle imprese italiane, verificandone i requisiti per via telematica.
- Il decreto riprende i concetti del «once only» (chiedere i certificati una volta sola), finora rimasti obiettivi teorici, e li applica anche alle norme di trasparenza e pubblicità cui sono legati gli enti locali, che in futuro dovrebbero trasmettere dati e informazioni soltanto alla Banca dati nazionale degli appalti dell'Anac.
- Il D.L. n. 77/2021 prevede l'obbligo di trasmettere tutti i dati sugli appalti alla banca dati dell'Anticorruzione, che diventerà il punto unico di pubblicazione.

Fascicolo Virtuale Unico

- Nasce il fascicolo virtuale dell'operatore economico e si stabilisce che le altre amministrazioni responsabili di certificare i requisiti delle imprese dovranno trovare il modo di renderle disponibili «in tempo reale» e «in formato digitale» queste informazioni alla banca dati dell'Anac.
- Tuttavia, il decreto si limita a elencare queste attività senza prevedere tempi di attuazione e sanzioni in caso di inerzia.

Semplificazione procedure appalti sotto soglia

- Le misure introdotte dal decreto Semplificazioni 2020 con riferimento agli appalti sotto soglia vengono **estese al 30 giugno 2023**.
- Viene mantenuto **l'affidamento diretto** per i lavori di importo inferiore a € 150.000,00.
- Viene **innalzata a € 139.000,00** la soglia per **l'affidamento diretto dei servizi e delle forniture, ivi inclusi i servizi di ingegneria e di architettura, comprensivi altresì dell'attività di progettazione**.
- Si può ricorrere alla **procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara**:
 - a) Previa consultazione di almeno 5 operatori economici laddove esistenti e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti:
 - per i lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00;

Semplificazione procedure appalti sotto soglia

- per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a € 139.000,00 e sino alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del d.lgs n. 50/2016 (€214.000,00 per i servizi e le forniture e € 428.000,00 per i servizi e le forniture nei settori speciali e nel settore della difesa);

b) Previa consultazione di almeno dieci operatori economici per i lavori di importo pari o superiore a € 1 milione e sino alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del d.lgs n. 50/2016, attualmente pari a € 5.350.000,00.

Le nuove modalità di affidamento troveranno applicazione in relazione alle «procedure avviate dopo l'entrata in vigore del Decreto».

Semplificazione procedure appalto sopra soglia

- Si assiste a un'estensione sino al 30 giugno 2023 delle misure introdotte dal primo decreto Semplificazioni n. 76 del 2020.

Semplificazione procedure subappalto

- Si innalza, sino al 31 ottobre 2021, la soglia del subappalto dal 40% al 50% dell'importo complessivo del contratto di appalto.
- Dal 1 novembre 2021 verrà introdotto un nuovo meccanismo in ragione del quale il subappalto sarà possibile solo per le prestazioni individuate dalle Stazioni Appaltanti sulla base di valutazioni svolte, anche in collaborazione con le Prefetture, a tutela degli interessi dei lavoratori.
- Inoltre il contraente principale e il subappaltatore restano responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni del contratto di subappalto.

Semplificazione appalto integrato

- Viene prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- In tal modo si estrinseca la collaborazione tra il settore pubblico, che predispose una idea progettuale di massima, e il settore privato, che contribuisce al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PNRR attraverso il proprio know-how tecnico.
- Tale tipologia di procedura consente, inoltre, di ottimizzare i tempi di approvazione prevedendo, tra l'altro, che sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara sia sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Rafforzamento del silenzio assenso e dei poteri sostitutivi

- Il decreto contiene una serie di misure che provano a rendere più veloci e certe anche le procedure tra privati e PA e assicurare piena effettività a strumenti da tempo esistenti nel nostro ordinamento, come il silenzio assenso e il potere sostitutivo.
- Si stabilisce che trascorsi i termini i privati potranno richiedere e ottenere per via telematica l'attestazione dell'accoglimento della domanda o potrà autocertificarla. Inoltre viene anche rafforzato l'intervento sostitutivo, che in caso di mancato rispetto dei termini dei tempi delle procedure, poteva essere richiesto solo dall'interessato.
- Con la nuova disposizione l'amministrazione può intervenire anche d'ufficio.

Rafforzamento del silenzio assenso e dei poteri sostitutivi

- Mentre il dirigente o l'ufficio responsabile del potere sostitutivo, o l'ufficio appositamente individuato, hanno l'obbligo di concludere le procedure nella metà del tempo originariamente previsto.
- Ultimo punto la riduzione dei tempi di esercizio del potere di annullamento degli atti in autotutela: la PA non avrà più 18 mesi, ma solo 12 mesi per tornare su una decisione già presa.

Il nostro dipartimento di diritto pubblico



DIRITTO
AMMINISTRATIVO

Avv. Lorenzo Aureli

lorenzo.aureli@mdstudiolegale.it



DIRITTO
AMMINISTRATIVO

Avv. Franco Coccoli

franco.coccoli@mdstudiolegale.it



DIRITTO
AMMINISTRATIVO

Avv. Marco Di Lullo

marco.dilullo@mdstudiolegale.it



M&D
STUDIO LEGALE



www.mdstudiolegale.it



info@mdstudiolegale.it



facebook.com/mdstudiolegale



linkedin.com/company/md-studio-legale

Via Michele Mercati 51
00197 Roma
Tel. 06 3212296